

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

TITOLO 01

PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. NERVESA DELLA BATTAGLIA E' COMUNE AUTONOMO, DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E DI POTESTA' REGOLAMENTARE, NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA, CHE NE DETERMINANO LE FUNZIONI, E DALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA CON COSCIENTE RICHIAMO ALLA SUA MILLENARIA STORIA ED AI PROPRI FONDAMENTI E VALORI CULTURALI RAPPRESENTA E CURA I BISOGNI E GLI INTERESSI DELLA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE.

03. IL COMUNE, DOTATO DI AUTONOMIA FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, ISPIRA LA

PROPRIA ATTIVITA' AL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGUENTI PREMINENTI OBIETTIVI:

A) AFFERMAZIONE DEI VALORI UMANI DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA, DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA PUBBLICA E PRIVATA A QUALSIASI LIVELLO E DELL' EDUCAZIONE NEI VARI AMBITI IN CUI VIENE PROPOSTA;

B) SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLA COMUNITA' ED IN PARTICOLARE DEI GIOVANI, DEGLI ANZIANI E DEI PIU' DEBOLI;

C) VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DELLE TRADIZIONI LOCALI E DEL TEMPO LIBERO;

D) PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE EFFETTIVI I DIRITTI DI TUTTI I CITTADINI;

E) PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI PER RENDERE POSSIBILE IL RITORNO DEGLI IMMIGRATI NEI LUOGHI NATURALI PROPRI E DEI LORO PADRI;

F) ATTENZIONE ALLE PROBLEMATICHE MONDIALI DEI DIRITTI DEI POPOLI, DELLA SOLIDARIETA', DELLA PACE ED ALLE PROBLEMATICHE DELLA PARI OPPORTUNITA'.

ART. 02

TERRITORIO

01. IL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA COMPRENDE LA PARTE DELLA SUPERFICIE DEL TERRITORIO NAZIONALE DELIMITATA CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL' ARTT. 09 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1954 , N. 1228 , APPROVATO DALL' ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

02. IL TERRITORIO DI CUI AL COMMA 01 COMPRENDE:

A) NERVESA DELLA BATTAGLIA, FRAZIONE CAPOLUOGO; NELLA QUALE E' ISTITUITA LA SEDE DEL COMUNE E DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI;

B) LA FRAZIONE DI BAVARIA

C) LE LOCALITA' DI:

- S. CROCE DEL MONTELLO ELA PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE DI S.S.

ANGELI

- FRATI

- BIDASIO

- DUS

- S. ANDREA

- SOVILLA

03. LE MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE SONO APPORTATE CON LEGGE REGIONALE A' SENSI DELL' ARTT. 133 DELLA COSTITUZIONE, SENTITE LE POPOLAZIONI INTERESSATE.

ART. 03

SIMBOLI UFFICIALI E LORO UTILIZZO

01. I SIMBOLI UFFICIALI DEL COMUNE SONO:

- A) LO STEMMA;
- B) IL GONFALONE;
- C) IL SIGILLO.

02. LO STEMMA, APPROVATO CON D.P.R. 10.07.1973 - REG. N. 06 PRESIDENZA - FOGLIO N. 278 - E' COSTITUITO: ARMA D'AZZURRO AL MONTE D'ORO DI TRE CIME ORDINATE IN FASCIA DI CUI LA CENTRALE SOSTENENTE UNA TORRE DI DUE PALCHI D'ARGENTO, MERLATA ALLA GHIBELLINA, MURATA DI NERO E LE LATERALI SOSTENENTI UN ABETE AL NATURALE; IL TUTTO SU CAMPAGNA INQUARTATA DI NERO E D'ARGENTO. ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE.

03. IL GONFALONE, APPROVATO CON IL PREDETTO D.P.R. 10.07.1973 - REG. N. 06 PRESIDENZA - FOGLIO N. 278 - E' COSTITUITO DA UN DRAPPO TRONCATO DI BIANCO E D'AZZURRO, RICCAMENTE ORNATO DI RICAMI D'ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA DEL COMUNE CON L'ISCRIZIONE CENTRATA

IN ARGENTO: COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA.

04. IL SIGILLO, DI FORMA CIRCOLARE, AL CENTRO RIPORTA LO STEMMA DEL COMUNE ED IN CORONA LA DICITURA: "COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA - PROVINCIA DI TREVISO".

05. LA RAFFIGURAZIONE DELLO STEMMA DEVE ESSERE STAMPATA SU TUTTA LA CARTA DA LETTERE DESTINATA ALLA CORRISPONDENZA ESTERNA, NONCHE' SU TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RILASCIATI DAL COMUNE.

06. IL COMUNE FA USO DEL GONFALONE NELLE CERIMONIE UFFICIALI OSSERVANDO LE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 03.06.1986 .

07. L'USO DELLO STEMMA, DEL GONFALONE E DEL SIGILLO E' RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. E' FATTO IN OGNI CASO DIVIETO DI UTILIZZARE O RIPRODURRE I PREDETTI SIMBOLI UFFICIALI PER FINI COMMERCIALI O POLITICI.

ART. 04

ALBO PRETORIO

01. LA GIUNTA COMUNALE INDIVIDUA NELLA SEDE MUNICIPALE UN APPOSITO SPAZIO DI FACILE ACCESSIBILITA' DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI CHE LA LEGGE, LO STATUTO ED I REGOLAMENTI PREVEDONO SIANO PORTATI A CONOSCENZA DEL PUBBLICO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI E DEGLI AVVISI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 05

RAPPORTI CON REGIONE, PROVINCIA ED ALTRI ENTI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA AUTONOMIA ED IN UN RAPPORTO DI PARI DIGNITA' CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, COOPERA CON LA REGIONE E LA PROVINCIA E CONCORRE ALLA FORMAZIONE DI TUTTI GLI STRUMENTI PROGRAMMATICI SOVRACOMUNALI CHE INTERESSANO IL PROPRIO TERRITORIO E LO SVILUPPO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA'.

02. IL COMUNE OPERA CON LA PROVINCIA IN MODO COORDINATO E CON INTERVENTI COMPLEMENTARI, AL FINE DI SODDISFARE GLI INTERESSI SOVRACOMUNALI DELLA POPOLAZIONE.

03. IL COMUNE COLLABORA INOLTRE CON ALTRI COMUNI ED ENTI INTERESSATI PER UNA COORDINATA FORMAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI COMUNALI E PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI PUBBLICI ED INIZIATIVE SOCIALI E CULTURALI SOPRATTUTTO NELL'AMBITO MONTELLIANO E COME COMUNE CHE PUR RADICATO IN QUESTA REALTA' TERRITORIALE SI CONFIGURA COME TRAMITE VERSO I COMUNI IN SINISTRA DEL FIUME PIAVE.

ART. 06

FUNZIONI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE. ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E NEI PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA E PROMUOVE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, LA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

02. IL COMUNE ESERCITA TUTTE LE FUNZIONI IDONEE A SODDISFARE GLI INTERESSI, I BISOGNI E LE ESIGENZE DELLA COMUNITA', CON L'OBIETTIVO DI RAGGIUNGERE E CONSOLIDARE, CON IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE, QUEI VALORI. CHE CONSENTONO UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA, NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI E ISPIRANDO LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'.

03. IN PARTICOLARE ESERCITA LE FUNZIONI INDICATE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI.

ART. 07

SVILUPPO SOCIALE

01. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA SOCIALE, ALLA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE, ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA, ALLO SVILUPPO CULTURALE, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA VALORIZZAZIONE DEGLI USI E COSTUMI LOCALI E DELLE PROPRIE TRADIZIONI STORICHE E CULTURALI, ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE, ALL'AGEVOLAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO CHE NON SIANO ATTRIBUITE DALLA LEGGE AD ALTRI ENTI.

02. AI FINI DI UN MAGGIOR COINVOLGIMENTO DI ENTI, DI ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO LE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 01 POSSONO ESSERE AFFIDATE AI MEDESIMI.

ART. 08

ASSETTO ED UTILIZZO DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE ESERCITA NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE LE

FUNZIONI RELATIVE:

- A) ALLA PREVENZIONE E CONTROLLO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE, ADOTTANDO STRUMENTI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER L'ELIMINAZIONE DELLE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, IDRICO, ACUSTICO E DA RADIAZIONI;
- B) ALL'ATTUAZIONE DI PIANI E STRUMENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE;
- C) ALLA TUTELA, CONSERVAZIONE, RICOSTRUZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO, ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO, ANCHE ATTRAVERSO L'ACQUISIZIONE DI AREE DI INTERESSE AMBIENTALE;
- D) ALLA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO MEDIANTE LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E LA REGOLAMENTAZIONE EDILIZIA;
- E) ALLO SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- F) ALLA PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA', DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE;
- G) ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DI OGNI ALTRA OPERA PUBBLICA FINALIZZATA AD ESIGENZE SOCIALI DELLA POPOLAZIONE ED ALL'INTERESSE PUBBLICO E GENERALE;
- H) ALLO SVILUPPO DI INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI DELL'ECOLOGIA.

ART. 09

SVILUPPO ECONOMICO

01. SPETTA AL COMUNE NELL'EQUILIBRIO TRA SVILUPPO E TUTELA DELL'AMBIENTE:

- A) PROMUOVERE LO SVILUPPO DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI MEDIANTE IDONEE INIZIATIVE, NONCHE' REGOLAMENTARE E COORDINARE L'ATTIVITA' COMMERCIALE IN ATTUAZIONE DEI PIANI PREVISTI DALLE LEGGI ALLO SCOPO DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEL SETTORE NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA' E PER LO SVILUPPO ARMONICO DELL'ECONOMIA LOCALE;
- B) PREDISPORRE GLI STRUMENTI NECESSARI AD UN ARMONICO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO E DELL'ATTIVITA' INDUSTRIALE FAVORENDO FORME DI ASSOCIAZIONISMO ED INIZIATIVE IDONEE A MANTENERE ED INCREMENTARE I LIVELLI DI OCCUPAZIONE E DI REDDITO, COOPERANDO ALLA CREAZIONE ED AL MANTENIMENTO DI CONDIZIONI FAVOREVOLI ALLO SVILUPPO DELL'IMPREDITORIALITA' E VERIFICANDO CHE TUTTE LE ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI SI SVOLGANO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME DELL'IGIENE E DELLA SALUTE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI RISCHI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE;
- C) PROMUOVERE, NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA, INIZIATIVE UTILI A FAVORIRE FORME DI ASSOCIAZIONISMO E DI COOPERAZIONE, NONCHE' LO SVILUPPO LA RICERCA E LA DIFFUSIONE DI NUOVI SISTEMI E TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE AGRICOLA NEL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO DEL SUOLO;
- D) PROMUOVERE IL TURISMO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLO ECOLOGICO NATURALISTICO, AVVALENDOSI DELL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA E DELLA PRO LOCO CON INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO, STORICO ED ARTISTICO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE.

TITOLO 02

ORGANI DEL COMUNE

ART. 10

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

ELEZIONE E COMPOSIZIONE

01. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALL'ELEZIONE, ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', NONCHE' ALLA DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 12

DURATA IN CARICA

01. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITA DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE RIMANE IN CARICA FINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROPROROGABILI.

ART. 13

FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA';
- B) ASSICURA E GARANTISCE LO SVILUPPO POSITIVO DEI RAPPORTI E LA COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E CON GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO OPPORTUNE INIZIATIVE ED AZIONI DI COLLEGAMENTO, DI CONSULTAZIONE E DI COORDINAMENTO;
- C) DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE;
- D) HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE;
- E) OPERA LE SCELTE FONDAMENTALI DELLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE E NE STABILISCE GLI INDIRIZZI GENERALI, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE;
- F) SVOLGE LE SUE FUNZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI, INDIVIDUANDO GLI OBIETTIVI E LE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, NONCHE' LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALLA PROPRIA AZIONE;
- G) IMPRONTA LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA;
- H) ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA' E DELL'UGUAGLIANZA.

ART. 14

ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) ELEGGE IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE, PROCEDE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO;
- B) ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO E DI POLITICA AMMINISTRATIVA CON L'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO;
- C) NOMINA, DESIGNA E REVOCA I PROPRI RAPPRESENTANTI, ANCHE SE ESTRANEI AL CONSIGLIO COMUNALE, IN TUTTE LE COMMISSIONI COMUNALI E CONSILIARI DI CUI AL SUCCESSIVO CAPO 03 E NEGLI ORGANISMI PREVISTI DALLA LEGGE E DAGLI STATUTI;
- D) DELIBERA GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI E CONSORZI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;
- E) ESERCITA L'AUTONOMIA FINANZIARIA E LA POTESTA' REGOLAMENTARE NELL'AMBITO DELLE LEGGI E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA;
- F) ESAMINA ED APPROVA LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ANNUALE E PLURIENNALE, SIA TECNICA CHE POLITICA;
- G) ESAMINA ED APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE PROPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE;
- H) ESAMINA ED APPROVA IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE CON IL RELATIVO FINANZIAMENTO SIA ANNUALE CHE PLURIENNALE, PROPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE;
- I) ESAMINA ED APPROVA LE VARIAZIONI AL BILANCIO IVI COMPRESSE QUELLE NON COMPORTANTI VARIAZIONI NEI TOTALI DI TITOLO DEL BILANCIO;
- L) ESAMINA ED APPROVA I PIANI FINANZIARI IVI COMPRESI QUELLI INERENTI VARIANTI IN CORSO D'OPERA COMPORTANTI ONERI AGGIUNTIVI RISPETTO AL PIANO FINANZIARIO ORIGINARIAMENTE DELIBERATO;
- M) ESAMINA ED APPROVA I PIANI URBANISTICI E TERRITORIALI TENENDO CONTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE DELLA COMUNITA' AL FINE DI GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL TITOLO 01 DEL PRESENTE STATUTO;
- N) ESAMINA ED APPROVA LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER PIU' ESERCIZI FINANZIARI QUALI LA CONTRAZIONE DI MUTUI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
- O) NOMINA I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE, DELIBERA LO SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE ED I COMPENSI, NONCHE' PRENDE ATTO DELLE DIMISSIONI DEI REVISORI E/O LI DESTITUISCE DALL'INCARICO PER GRAVI INADEMPIENZE E SOPRAGGIUNTA INCOMPATIBILITA';
- P) ESAMINA ED APPROVA LA STIPULA DI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI PERMUTA DI IMMOBILI ED ACCETTA DONAZIONI.
- Q) ESPRIME PARERI SU TUTTE LE MATERIE DI COMPETENZA CONSILIARE INDICATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- R) ESAMINA ED APPROVA IL CONTO CONSUNTIVO COMPLETO DI RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE;
- S) PRENDE ATTO DELLE RISPOSTE DEL SINDACO ALLE ISTANZE, INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE PRESENTATE DA CONSIGLIERI COMUNALI; ESAMINA, DISCUTE E DELIBERA SULLE MOZIONI E PROPOSTE PRESENTATE DA CONSIGLIERI COMUNALI, DA CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI IN APPLICAZIONE DELL' ARTT. 75 .
- T) NOMINA IL DIFENSORE CIVICO NEI TERMINI STABILITI DALLO STATUTO

02. IL CONSIGLIO COMUNALE INOLTRE DELIBERA SV TUTTE LE MATERIE E GLI OGGETTI CHE LE LEGGI DELLO STATO, DELLE REGIONI, LO STATUTO COMUNALE DEMANDANO ALLA SUA COMPETENZA.

ART. 15

CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI

01. LA PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA CONSEGNARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE. AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI COMUNALI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E DELLA DELIBERAZIONE RELATIVE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 17 E 18 .

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

07. L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA CONVALIDA DEGLI ELETTI COMPRENDE ANCHE L'EVENTUALE SURROGAZIONE DEGLI INELEGGIBILI E L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA DECADENZA DEGLI INCOMPATIBILI.

ART. 16

CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTE ORDINARIE, STRAORDINARIE E D'URGENZA.

02. LA GIUNTA COMUNALE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO SU PROPOSTA DEL SINDACO IL QUALE SENTE COMUNQUE, SULL'ORDINE DEL GIORNO STESSO, LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA E D'URGENZA DAL SINDACO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA:

A) SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA. IN QUESTO CASO LA SEDUTA E L'AVVIO DEL DIBATTITO DEVONO ESSERE TENUTI ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

B) SU RICHIESTA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. IN CASO D'URGENZA, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO CON PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE. IN TAL CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITE AL GIORNO SUCCESSIVO RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI.

06. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PRESIDUTE, DI NORMA, DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE (QUORUM STRUTTURALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI COMUNALI. IN TAL CASO, TUTTAVIA, NON POSSONO ESSERE ASSUNTE DELIBERAZIONI CHE RICHIEDONO UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA O CHE SIANO ESCLUSE ESPLICITAMENTE DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU ARGOMENTI NON COMPRESI NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO A TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI ALMENO VENTIQUATTRO ORE PRIMA E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA I CONSIGLIERI COMUNALI:

- A) OBBLIGATI AD ASTENERSI PER LEGGE DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI;
- B) CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 18

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI (QUORUM FUNZIONALE)

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON VIENE ADOTTATA IN SEDUTA VALIDA E SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO QUELLE PER LE QUALI LA LEGGE O LO STATUTO NON DISPONGANO DIVERSAMENTE.

02. PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI, QUALORA LA LEGGE E LO STATUTO NON DISPONGANO DIVERSAMENTE, LA VOTAZIONE AVVIENE IN FORMA PALESE SU DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI IN PROPORZIONE ALLA CONSISTENZA NUMERICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI MAGGIORANZA E DI MINORANZA. IN CASO DI MANCATO ACCORDO O SU RICHIESTA DI UNO O PIU' CONSIGLIERI LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI AVVENGANO PER SCHEDE SEGRETE CON VOTO LIMITATO AD UN SOLO NOMINATIVO. IN QUEST'ULTIMO CASO RISULTANO VALIDAMENTE NOMINATI O DESIGNATI COLORO CHE AVRANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI ED A PARITA' DI VOTI I PIU' ANZIANI DI ETA', FATTA SALVA LA RISERVA DI POSTI PER LE MINORANZE CONSILIARI PREVISTA DALLA LEGGE.

03. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

- A) COLORO CHE SI ASTENGONO DAL VOTO;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) LE SCHEDE BIANCHE;
- D) LE SCHEDE NULLE.

04. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 19

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.
03. IL REGOLAMENTO STESSO PUO' STABILIRE LIMITI ALLA DURATA DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI.

ART. 20

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE SALVO I CASI NEI QUALI LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO PREVEDONO LO SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 21

PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. CHI PRESIEDE LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE E' INVESTITO DEL POTERE DI FAR RISPETTARE L'ORDINE, L'OSSERVANZA DELLE LEGGI, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI, LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI E DELLE DELIBERAZIONI ED HA FACOLTA' DI SOSPENDERE E DI SCIOGLIERE LA SEDUTA.
02. NELLE SEDUTE PUBBLICHE DOPO AVER DATO GLI OPPORTUNI AVVERTIMENTI, IL PRESIDENTE PUO' ORDINARE CHE VENGA ESPULSO CHIUNQUE SIA CAUSA DI DISORDINE.

ART. 22

VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E CURA LA REDAZIONE DEL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO OD A CHI PRESIEDE L'ADUNANZA ED AL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. QUALORA IL SEGRETARIO COMUNALE SIA INTERESSATO ALL'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE E DEBBA ALLONTANARSI DALL'AULA SI DEVE PROCEDERE ALLA NOMINA DI UN SEGRETARIO SCELTO FRA I CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALLA SEDUTA.
03. IL PROCESSO VERBALE INDICA L'ANDAMENTO GENERALE DELLA DISCUSSIONE, IL SENSO DEI SINGOLI INTERVENTI ED IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE.
04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE HA DIRITTO A FAR CONSTARE NEL VERBALE IL PROPRIO VOTO ED I MOTIVI DEL MEDESIMO.
05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:
 - A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DELL'INSERIMENTO IN ESSO DELLE MODIFICHE EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI COMUNALI;
 - B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL VERBALE PUO' DARSÌ PER LETTO.

ART. 23

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SOTTOSCRITTE DAI SOGGETTI DI CUI ALL' ARTT. 22 COMMA 01 SONO PUBBLICATE MEDIANTE

AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

CAPO 02

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 24

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', SENZA VINCOLO DI MANDATO.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL

CONSIGLIO COMUNALE LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

04. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 25

ELEGGIBILITA', INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. IL SISTEMA DI ELEZIONE, IL NUMERO, I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ED I CASI DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 26

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CUI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DEL GRUPPO DI APPARTENENZA O DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, IN DATA SUCCESSIVA AL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 27

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI:

A) ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IVI COMPRESI LO STATUTO ED I REGOLAMENTI;

B) POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI;

C) ESERCITANO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE;

D) HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAL SEGRETARIO COMUNALE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSA DIPENDENTI LE NOTIZIE,

LE INFORMAZIONI E LA CONSULENZA UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.
02. L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CUI AL COMMA 01 E' DISCIPLINATO CON APPOSITO REGOLAMENTO.

03. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI COMUNALI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVINO IMPLICATI, IN CONSEGUENZA DI FATTI ED ATTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, PURCHE' NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON IL COMUNE.

04. IN CASO DI SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA IL COMUNE RICHIEDERA' ALL'AMMINISTRATORE CONDANNATO GLI ONERI SOSTENUTI PER LA SUA DIFESA IN OGNI ORDINE E GRADO DI GIUDIZIO.

ART. 28

DIMISSIONI E SURROGA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. LE DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI VENGONO COMUNICATE DAL SINDACO NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO E COMUNICA LE DIMISSIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

04. IL CONSIGLIERE COMUNALE DIMESSOSI DEVE ESSERE SURROGATO NELLA STESSA SEDUTA NELLA QUALE LE DIMISSIONI VENGONO COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 29

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE NELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI HA RIPORTATO LA PIU' ALTA CIFRA INDIVIDUALE, COSTITUITA DAL NUMERO DEI VOTI DI LISTA AUMENTATA DEI VOTI DI PREFERENZA. SE IL CONSIGLIERE ANZIANO VIENE ELETTO SINDACO, E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE MAGGIORE.

ART. 30

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

01. I CONSIGLIERI COMUNALI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI FORMATI DA UNO O PIU' COMPONENTI E DESIGNANO IL PROPRIO CAPOGRUPPO, DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. SONO AMMESSI I GRUPPI MISTI. LE FUNZIONI DEI GRUPPI CONSILIARI, NONCHE' I MEZZI E GLI STRUMENTI NECESSARI AL LORO ESPLETAMENTO, SONO DEFINITE NEL REGOLAMENTO.

02. I CAPIGRUPPO CON IL SINDACO COSTITUISCONO LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, ORGANO INTERNO, IL CUI FUNZIONAMENTO E LE CUI ATTRIBUZIONI SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03

COMMISSIONI

ART. 31

COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE, SU DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 18 COMMA 02 .

02. LE COMMISSIONI POSSONO ESSERE PERMANENTI E TEMPORANEE E SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 32

COMMISSIONI CONSILIARI PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI, PER IL LORO AGGIORNAMENTO E RIESAME.

ART. 33

COMMISSIONI COMUNALI

01. OLTRE ALLE COMMISSIONE COMUNALI PREVISTE DALLA LEGGE POSSONO ESSERE NOMINATE COMMISSIONI COMUNALI CON COMPITI DI CONSULTAZIONE, DI RICERCA, DI STUDIO, DI PROMOZIONE E DI PROPOSTA COMPOSTE DA MEMBRI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERI COMUNALI.

02. LE MATERIE DI COMPETENZA, LA COMPOSIZIONE, LE ATTRIBUZIONI, LE NORME RELATIVE ALLA NOMINA ED AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI RAPPRESENTANTI DI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DELLE FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. IL PARERE DELLE COMMISSIONI E' OBBLIGATORIO MA NON VINCOLANTE. IL MANCATO RECEPIMENTO DEVE ESSERE MOTIVATO.

ART. 34

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE, DI VOLTA IN VOLTA, COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI PER L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE.

02. SU PROPOSTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI POSSONO ESSERE ISTITUITE COMMISSIONI CONSILIARI PER SVOLGERE INCHIESTE SULL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. LE DELIBERAZIONI CHE ISTITUISCONO LE COMMISSIONI DI CUI AI COMMI 01 E 02 STABILISCONO ANCHE LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SECONDO CRITERI DI RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, I

POTERI AD ESSE ATTRIBUITI, GLI STRUMENTI PER OPERARE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

CAPO 04

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 35

LA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE

- A) E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE;
- B) IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DI COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA;
- C) ADOTTA TUTTI GLI ATTI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DEL COMUNE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- D) ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 36

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA SEI ASSESSORI.

02. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE E' PRESIDUTA DAL VICE SINDACO O, IN SUA ASSENZA, DALL'ASSESSORE ANZIANO.

ART. 37

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE SEDUTE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI CONTESTUALMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL SUO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SECONDO LE MODALITA' FISSATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE;

B) DAL DEPOSITO DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE DUE GIORNI FERIALI PRIMA DELL'INIZIO DELLA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE; DI ESSI CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA;

C) DALL'ILLUSTRAZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DA PARTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DEL RELATIVO DIBATTITO.

04. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, NEL TERMINE PERENTORIO DI SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

05. A TAL FINE POSSONO ESSERE INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA

TENERSI IN DISTINTE SEDUTE.

06. QUALORA NEL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IL CONSIGLIO NON SIA STATO ANCORA CONVOCATO IL SEGRETARIO COMUNALE NE CHIEDE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE PER LA QUALE SI DEVONO LASCIARE ALMENO CINQUE GIORNI.

07. IN PRESENZA DI PIU' DOCUMENTI PROGRAMMATICI ESSI VENGONO ILLUSTRATI DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE E DOPO IL DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE SECONDO LO STESSO ORDINE. SI INTENDE APPROVATO IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE PER PRIMO OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI. DECADONO PERTANTO EVENTUALI ALTRI DOCUMENTI NON ANCORA VOTATI.

ART. 38

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE L'ASCENDENTE ED IL DISCENDENTE, I FRATELLI, I CONIUGI, GLI AFFINI DI PRIMO GRADO, L'ADOTTANTE O L'ADOTTATO.

ART. 39

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DALL'ORDINE IN CUI SONO INDICATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SALVA DIVERSA ESPRESSA DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLO STESSO. SEGUONO NELL'ORDINE DI ANZIANITA' GLI ASSESSORI CHE SOSTITUISCONO QUELLI DECADUTI, DIMISSIONARI O REVOCATI.

02. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN MANCANZA DEL VICE SINDACO O IN SUA ASSENZA, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE OD IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO.

ART. 40

DURATA IN CARICA

01. LA GIUNTA COMUNALE RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE E DEL NUOVO SINDACO.

ART. 41

SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA COMUNALE NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. TALE MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI

CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA COMUNALE E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA

DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI ED AL CONSIGLIERE ANZIANO.

06. SE IL SINDACO NON PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE PROPOSTA.

ART. 42

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO GENERALE. DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE, PER LA QUALE SI APPLICA L'ARTT. 37 .

04. LA GIUNTA COMUNALE DIMISSIONARIA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE.

ART. 43

CESSAZIONE DI SINGOLI ASSESSORI

01. GLI ASSESSORI SINGOLI CESSANO DALLA CARICA PER:

- A) MORTE;
- B) DIMISSIONI;
- C) REVOCA.

02. LE DIMISSIONI DA ASSESSORE SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO, IL QUALE LE ISCRIVE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI SU PROPOSTA DEL SINDACO, QUANDO NON OSSERVINO LE LINEE DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVE STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE STESSO O NON SVOLGANO UN'AZIONE AMMINISTRATIVA COERENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE OPPURE QUANDO NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA COMUNALE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

04. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI O REVOCATI

PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI.

05. ALLA SOSTITUZIONE DELL' ASSESSORE DECEDUTO PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, A SCRUTINIO PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI DOPO LA CONVALIDA DEL CONSIGLIERE COMUNALE CHE L'HA SURROGATO.

ART. 44

FUNZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE, QUALE ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE, COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. RIFERISCE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA EDI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 45

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE IN PARTICOLARE COMPETE:

A) ASSUMERE ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

B) FORMULARE LE PREVISIONI DI BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, APPROVARE LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;

C) PREDISPORRE E PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO, NEL CASO DI INADEMPIENZA DELLA COMMISSIONE DI CUI ALL' ARTT. 32 .

D) APPROVARE I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, LE LINEE-OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E TUTTI I

PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

E) STABILIRE GLI ARGOMENTI ALL' ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE CON RICHIAMO A QUANTO PREVEDE IL COMMA 02 , DELL' ARTT. 16

;

F) FISSARE LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUIRE L'UFFICIO PER LE OPERAZIONI REFERENDARIE.

G) AUTORIZZARE IL SINDACO AD ADIRE O RESISTERE IN GIUDIZIO E AD APPROVARE LE TRANSAZIONI;

H) NOMINARE E DESTITUIRE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO I TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE ED I CAPIGRUPPO;

I) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL PERSONALE E,

SU PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI;

L) APPROVARE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

M) ADOTTARE LE DELIBERAZIONI CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI CHE NON SIANO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE;

N) ESERCITARE LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA SALVO NON SIA DIVERSAMENTE PREVISTO;

O) APPROVARE GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA A LIVELLO AZIENDALE, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NON RIGUARDINO LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, NONCHE' LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI CON SUCCESSIVA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 46

FUNZIONAMENTO

01. L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE FISSA GLI OGGETTI ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA.

03. IL SINDACO DIRIGE E COORDINA L' ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE ED ASSICURA L' UNITA' DELL' INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA COLLEGIALE RESPONSABILITA' DI DECISIONE DELLA STESSA.

04. LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA CON L' INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

05. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE PARTECIPANO, SE LO RICHIEDONO E SE RICHIESTI, SENZA DIRITTO DI VOTO, I REVISORI DEI CONTI.

06. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA COMUNALE STESSA.

07. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 36 ED ESSE SARANNO COMUNICATE AI CONSIGLIERI.

08. OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE DEVE ESSERE CORREDATA DAL PARERE, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, RISPETTIVAMENTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA'. I PARERI SONO INSERITI NELLA DELIBERAZIONE.

09. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE, CURA LA REDAZIONE DEL VERBALE DELL' ADUNANZA, CHE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO DAL SINDACO, O DA CHI PRESIEDE LA SEDUTA, DALL' ASSESSORE ANZIANO E DAL SEGRETARIO COMUNALE STESSO.

10. LA COPIA DI TUTTE LE DELIBERE, COMPLETE DEI PARERI DI LEGGE PREVISTI, DEVONO ESSERE TRASMESSE AI CAPIGRUPPO NEL MEDESIMO GIORNO DELL' AFFISSIONE ALL' ALBO PRETORIO.

CAPO 05

SINDACO

ART. 47

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL SINDACO ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ED ESECUTIVE.

04. NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE ATTUA GLI OBIETTIVI INDICATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E PERSEGUE L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ESPRESSO DAL CONSIGLIO COMUNALE E L'INDIRIZZO ATTUATIVO DELLA GIUNTA COMUNALE.

05. LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

06. AL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI DI:

A) AMMINISTRAZIONE;

B) VIGILANZA;

C) ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 48

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DEL COMUNE;

B) SOVRINTENDE E COORDINA L'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA;

C) IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E DEI SINGOLI ASSESSORI.

E) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE;

F) NOMINA, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LE AZIENDE E LE ISTITUZIONI QUANDO NON VI PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E DOPO AVER DATO ATTO CHE IL CONSIGLIO NON VI HA PROVVEDUTO;

G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE GLI UFFICI, I SERVIZI, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA COMUNALE;

H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

I) PUO' DELEGARE AGLI ASSESSORI ED AL SEGRETARIO COMUNALE L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBAIA GIA' LORO ATTRIBUITO;

L) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI

PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;

M) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL PIANO GENERALE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELLA COMUNITA' VERIFICATE PERIODICAMENTE MEDIANTE L'AUSILIO DELLE COMMISSIONI COMUNALI;

N) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI DAL REGOLAMENTO AL SEGRETARIO COMUNALE;

O) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;

P) RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI EDI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, SENTITE LE SPECIFICHE COMMISSIONI COMUNALI;

Q) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

R) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA L'APPOSITA COMMISSIONE PER GLI ALLOGGI COMUNALI;

S) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

T) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DALLA PRECEDENTE LETTERA M);

U) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI, QUALORA SIANO ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 49

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE ED IN COLLABORAZIONE CON GLI UFFICI COMPETENTI;

D) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

E) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI AL COMUNE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DEGLI STESSI;

F) COLLABORA CON I REVISORI DEI CONTI PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

G) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, VIGILANDO SULL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ED ADOTTANDO IN MATERIA GLI SPECIFICI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI.

ART. 50

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

01. IL SINDACO:

- A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE CONVOCA E PRESIEDE;
- C) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI;
- D) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE;
- E) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 51

DELEGAZIONE DEL SINDACO

- 01. IL SINDACO, CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, PUO' NOMINARE UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO, CON LA DELEGA A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO.
- 02. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI RELATIVI ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE ED ESECUTIVE LORO ASSEGNATE, AD ECCEZIONE DI QUELLI CHE' SPECIFICAMENTE SI E' RISERVATO.
- 03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI IL SINDACO UNIFORMA I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.
- 04. IL SINDACO PUO' MODIFICARE L'ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI OGNI ASSESSORE OGNI QUALVOLTA, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO E FUNZIONALITA', LO RITENGA OPPORTUNO.
- 05. LE DELEGAZIONI E LE EVENTUALI MODIFICAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AL CONSIGLIO COMUNALE
- 06. CON PROPRIO PROVVEDIMENTO IL SINDACO PUO' DELEGARE AL SEGRETARIO COMUNALE LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AGLI ASSESSORI.

ART. 52

ATTRIBUZIONE PER LE FUNZIONI STATALI

- 01. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO:
 - A) ASSOLVE LE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA;
 - B) SOVRAINTENDE ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;
 - C) SOVRAINTENDE ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;
 - D) SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA;
 - E) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI SANITA', IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED

ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI ED ASSUME LE INIZIATIVE CONSEGUENTI;
F) EMANA ATTI E PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA, PREVISTI DALLA LEGGE, IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

ART. 53

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DETERMINATE AI SENSI DELL' ARTT. 39 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 54

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE:
 - A) PER CONDANNA PENALE, A' SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE;
 - B) PER LA PERDITA DELLO STATUS DI CONSIGLIERE COMUNALE;
 - C) PER LA SOPRAVVIVENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.
 - D) PER LE DIMISSIONI DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI.

TITOLO 03

ORGANI BUROCRATICI

ART. 55

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SI ATTUA SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA', EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E DI RESPONSABILITA'.
02. I POTERI DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI, MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE E' DIRETTAMENTE RESPONSABILE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DEI COMUNE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

ART. 56

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE:
 - A) E' CAPO DEL PERSONALE;
 - B) DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI AVVALENDOSI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;
 - C) SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE AI DIRIGENTI;
 - D) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
 - E) PRESENTA ANNUALMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE RELAZIONI

SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI;

F) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E CURA LA LORO ATTUAZIONE;

G) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI, ASSICURANDO, ANCHE A MEZZO DI FUNZIONARI DA LUI DESIGNATI, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

02. SPETTANO AL SEGRETARIO COMUNALE TUTTI I COMPITI, COMPRESA L'ADOZIONE DI ATTI CHE IMPEGNANO L'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO, CHE LA LEGGE, IL PRESENTE STATUTO ED I REGOLAMENTI ESPRESSAMENTE NON RISERVANO AGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.

03. SPETTA, INOLTRE, AL SEGRETARIO COMUNALE:

A) PRESIDERE LE GARE PER ACQUISTI, ALIENAZIONI, LOCAZIONI, SOMMINISTRAZIONI O APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI;

B) ROGARE I CONTRATTI NEI QUALI IL COMUNE E' PARTE, HA INTERESSE OD E' DESTINATARIO;

C) PRESIDERE LE COMMISSIONI DI CONCORSO, COSTITUITE E DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO;

D) ESPRIMERE IL PARERE DI LEGITTIMITA' SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE ED AL CONSIGLIO COMUNALE;

E) SOVRAINTENDERE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

F) ORDINARE I BENI ED I SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

G) LIQUIDARE LE SPESE DERIVANTI DA REGOLARE IMPEGNO O CONTRATTO, TRASMETTENDO L'ATTO ALLA GIUNTA COMUNALE PER INFORMAZIONE;

H) EMANARE E SOTTOSCRIVERE I PROVVEDIMENTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA ED A CONTENUTO VINCOLATO;

I) LIQUIDARE COMPENSI ED INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO, PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI E NEI LIMITI DELIBERATI;

L) ADOTTARE PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA IN OSSERVANZA AGLI ACCORDI DECENTRATI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO TRASMETTENDO COPIA DEL PROVVEDIMENTO ALLA GIUNTA COMUNALE PER INFORMAZIONE.

M) PROPORRE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTESTARE ADDEBITI, INDIRIZZARE RICHIAMI SCRITTI ED ADOTTARE LA SANZIONE DELLA CENSURA INFORMANDO IL SINDACO;

N) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPORRE IL RILASCIO DI COPIE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO;

O) STIPULARE I CONTRATTI NEI QUALI NON INTERVIENE QUALE UFFICIALE ROGANTE;

04. IL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI SI AVVALE DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE ED I RESPONSABILI DEI SERVIZI ESAMINANO COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI SOLUZIONI E PROPOSTE IN ORDINE AL FUNZIONAMENTO ED ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA STRUTTURA OPERATIVA DI CUI SONO RESPONSABILI AL FINE DI ASSICURARE LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE ED IL PIU' EFFICACE IMPIEGO DEL PERSONALE E DELLE RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE.

ART. 57

VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. NEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E' PREVISTO IL VICE SEGRETARIO.

02. LA QUALIFICA DI VICE SEGRETARIO E' ATTRIBUITA AL FUNZIONARIO DIRETTIVO, DI NORMA PREPOSTO AL SETTORE COMPRENDEnte GLI UFFICI ED I SERVIZI DI SEGRETERIA COMUNALE ED AFFARI GENERALI.

TITOLO 04

UFFICI E SERVIZI

CAPO 01

UFFICI

ART. 58

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

01. GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI SONO ORGANIZZATI SECONDO CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' ED ASSUMONO QUALI OBIETTIVI L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA PER CONSEGUIRE I PIU' ELEVATI LIVELLI DI PRODUTTIVITA'. IL PERSONALE AGLI STESSI PREPOSTO OPERA NEL RISPETTO DELLA LEGALITA' CON PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA' AL SERVIZIO DEI CITTADINI, ASSICURA L'IMPARZIALITA', IL GIUSTO PROCEDIMENTO ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, UTILIZZANDO LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE CON CRITERI DI RAZIONALITA' ECONOMICA.

02. L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E' COSTITUITO SECONDO UNO SCHEMA ORGANIZZATIVO FLESSIBILE, CAPACE DI CORRISPONDERE COSTANTEMENTE AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE E DAI PIANI OPERATIVI STABILITI DALLA GIUNTA COMUNALE. IL REGOLAMENTO FISSA I CRITERI ORGANIZZATIVI, DETERMINA LA DOTAZIONE DEL PERSONALE, DEFINISCE L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA SECONDO I CRITERI SOPRA STABILITI E PREVEDE LE MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI ED AI SERVIZI COMUNALI E DELLA MOBILITA' INTERNA.

03. L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE COMUNALE E' IMPRONTATA, SECONDO LE LINEE DI INDIRIZZO ESPRESSE DAGLI ORGANI ISTITUZIONALI E LE DETERMINAZIONI ADOTTATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, ALLE METODOLOGIE DI LAVORO, ALLO SVILUPPO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE ED AL PROCESSO DI COSTANTE RAZIONALIZZAZIONE COMPLESSIVA DELLE STRUTTURE. PERSEGUE IL COSTANTE AVANZAMENTO DEI RISULTATI RIFERITI ALLA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI, ALLA RAPIDITA' ED ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AL CONTENIMENTO DEI COSTI, ALL'ESTENSIONE DELL'AREA E NELL'AMBITO TEMPORALE DI FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI DELLE UNITA' SOCIALI

PRODOTTE.

04. NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLE CONDIZIONI DEL LAVORO DOVRANNO ESSERE ADOTTATE QUELLE MISURE CHE CONSENTANO LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'.

05. IL COMUNE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITA' OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, DI AGGIORNAMENTO E DI ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI.

06. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA LA LIBERA ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI DIPENDENTI COMUNALI, PROMUOVENDO, PER LE SCELTE FONDAMENTALI CHE ATTENGONO ALL'ORGANIZZAZIONE OPERATIVA, CONSULTAZIONI CON I SINDACATI CHE SECONDO GLI ACCORDI E LE DISPOSIZIONI VIGENTI HANNO TITOLO PER PARTECIPARE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

ART. 59

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI.
- B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'UNITA' OPERATIVA;
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE E DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE.

02. L'ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI E' DEMANDATA AL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) LA DOTAZIONE ORGANICA;
- B) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
- D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA;
- E) I DIRITTI ED I DOVERI;
- F) LE SANZIONI DISCIPLINARI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

04. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE E DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.

CAPO 02

SERVIZI

ART. 60

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'.

02. I SERVIZI PUBBLICI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

05. QUALORA LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA SIA QUELLA DELL'AZIENDA SPECIALE, DELL'ISTITUZIONE, DELLA SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE O DEL CONSORZIO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 68 , IL PRESIDENTE OD IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE RELAZIONA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SUI LIVELLI DI EFFICACIA, DI EFFICIENZA E DI ECONOMICITA' DEI SERVIZI PUBBLICI EROGATI.

ART. 61

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.

02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 62

CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE EDI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDATE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.

03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO

PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZE, TALI DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' EFFICACI E FAVOREVOLI PER IL COMUNE. QUALORA IL CONFERIMENTO RIGUARDI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI, OPPURE ASSISTENZIALI RIVOLTI DIRETTAMENTE ALLA PERSONA, LA CONCESSIONE PUO' ESSERE AFFIDATA, MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, A SOGGETTI DI FIDUCIA.

ART. 63

AZIENDA SPECIALE

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CHE HANNO CONSISTENTE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE E' EFFETTUATA A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE PREPOSTE ANCHE A PIU' SERVIZI.

02. LE AZIENDE SPECIALI SONO ENTI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE EDI UN PROPRIO STATUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. SONO ORGANI DELL' AZIENDA IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI REVISORI DEI CONTI. SONO INOLTRE INELEGGIBILI ALLE CARICHE SUDDETTE I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED I COMPONENTI DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

06. SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO.

07. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL' AZIENDA CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'.

08. L' ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI, NELL' AMBITO DELLA LEGGE, DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE AZIENDE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', HANNO L' OBBLIGO DEL PAREGGIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

09. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE. IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE.

10. LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E, PER QUELLE DI MAGGIOR CONSISTENZA ECONOMICA, DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

11. II CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE

SPECIALI E NE APPROVA LO STATUTO.

ART. 64

ISTITUZIONE

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE ISTITUZIONI, ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ELEZIONE, LA REVOCA ELA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL COMMA 04 E 05 DELL' ARTT. 63 .

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'.

05. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE:

A) STABILISCE I MEZZI FINANZIARI, IL PERSONALE E LE STRUTTURE ASSEGNATE ALLE ISTITUZIONI;

B) DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI;

C) APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DAL REGOLAMENTO;

D) ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE;

E) PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE LOCALE ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

08. LA COSTITUZIONE DELLE ISTITUZIONI E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

ART. 65

SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLE SOCIETA' DI CUI AL COMMA 01 LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DELLA

MAGGIORANZA DELLE AZIONI AL COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURI-COMUNALE , AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI NONCHE', OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO OD IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL' ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO SINDACALE E LA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE , DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 05

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

ART. 66

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI O FUNZIONI E PER L'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELL' ASSOCIAZIONISMO, DELLA COOPERAZIONE E DELLA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE E CON GLI ALTRI ENTI INTERESSATI.

02. A TAL FINE L' ATTIVITA' DEL COMUNE SI ORGANIZZA ATTRAVERSO CONVENZIONI, CONSORZI, ACCORDI DI PROGRAMMA ED ALTRI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 67

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE LA STIPULA DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E/O CON LA PROVINCIA, PER SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI. IL COMUNE INOLTRE PARTECIPA ALLE ALTRE FORME DI CONVENZIONE OBBLIGATORIA PREVISTE DALLA LEGGE.

02. LE CONVENZIONI DEVONO SPECIFICARE I FINI, ATTRAVERSO LA PRECISAZIONE DELLE SPECIFICHE FUNZIONI E/O SERVIZI OGGETTO DELLE STESSE, LA LORO DURATA, LE FORME E LA PERIODICITA' DELLE CONSULTAZIONI FRA GLI ENTI CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI FRA LORO INTERCORRENTI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. NELLA CONVENZIONE GLI ENTI CONTRAENTI POSSONO CONCORDARE CHE UNO DI ESSI ASSUMA IL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO ED AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE, DA EFFETTUARSI IN CONFORMITA' SIA A QUANTO CON LA STESSA STABILITO, SIA ALLE INTESE DERIVANTI DALLE PERIODICHE CONSULTAZIONI FRA I PARTECIPANTI.

04. LA CONVENZIONE DEVE REGOLARE I CONFERIMENTI INIZIALI DI CAPITALI E BENI DI DOTAZIONE E LE MODALITA' PER IL LORO RIPARTO FRA GLI ENTI PARTECIPANTI ALLA SUA SCADENZA.

ART. 68

CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI E, OVE INTERESSATA, CON LA PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA, APPROVANDO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI:

A) LA CONVENZIONE CHE STABILISCE I FINI E LA DURATA DEL CONSORZIO, LA TRASMISSIONE AGLI ENTI ADERENTI DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE FRA GLI ENTI CONSORZIATI;

B) LO STATUTO DEL CONSORZIO.

02. IL CONSORZIO E' ENTE STRUMENTALE DEGLI ENTI CONSORZIATI, DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E GESTIONALE.

03. SONO ORGANI DEL CONSORZIO:

A) L'ASSEMBLEA, COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO E DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, QUALORA QUESTA PARTECIPI AL CONSORZIO, O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' E POTERI PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO;

B) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ELETTO NEL SUO SENO DALL'ASSEMBLEA. LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, I REQUISITI E LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA', LE MODALITA' DI ELEZIONE EDI REVOCA, SONO STABILITE DALLO STATUTO;

C) IL PRESIDENTE, ELETTO DALL'ASSEMBLEA NEL SUO SENO.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO LA FORMA CONSORTILE.

ART. 69

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER PROVVEDERE ALLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, SUSSISTENDO LA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA, SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA

CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE AZIONI ED ATTIVITA' E PER DETERMINARE TEMPI,

MODALITA' FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA FRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI DEFINIRE L'ACCORDO DI PROGRAMMA.

03. IL SINDACO, PREVIA APPROVAZIONE DEI CONTENUTI FONDAMENTALI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON PROPRIO ATTO FORMALE, DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO NEL QUALE E' ESPRESSO IL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE E NE DISPONE LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DETERMINI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEL

COMUNE, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO TRENTA GIORNI, A PENA DI DECADENZA.

05. NEL CASO CHE L'ACCORDO DI PROGRAMMA SIA PROMOSSO DA ALTRO SOGGETTO PUBBLICO CHE HA COMPETENZA PRIMARIA NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE, DEGLI INTERVENTI E DEI PROGRAMMI, OVE SUSSISTA UN INTERESSE DEL COMUNE A PARTECIPARE ALLA LORO REALIZZAZIONE, IL SINDACO PARTECIPA, ALL'ACCORDO IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE ED ALL'INTERESSE, DIRETTO OD INDIRETTO, DELLA SUA COMUNITA' ALLE OPERE, AGLI INTERVENTI ED AI PROGRAMMI DA REALIZZARE, ED INTERVIENE NELLA STIPULAZIONE, PREVIA APPROVAZIONE DEI CONTENUTI FONDAMENTALI DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 70

UNIONE TRA COMUNI

01. IN PREVISIONE DI UNA FUSIONE CON UNO O PIU' COMUNI CONTERMINI IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTONO LE CONDIZIONI E PER FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' COSTITUIRE L'UNIONE DI COMUNI.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 71

ORGANISMI E FORME ASSOCIATIVE DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA, AMMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIALE DELLA COMUNITA'.

02. A TAL FINE VIENE FAVORITA LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, RICONOSCENDONE FUNZIONI DI SUSSIDIARIETA', CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE A TUTELA DI INTERESSI DIFFUSI, PORTATORI DI OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, SPORTIVI, ECONOMICI E SOCIALI.

03. PER FAVORIRE UNA PIU' RAZIONALE ED EFFICIENTE APPLICAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE TITOLO, IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME E LE MODALITA' PER L'AFFIDAMENTO AD UN UFFICIO DEL COMUNE DELLA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA L'ENTE, LE ASSOCIAZIONI ED I CITTADINI NONCHE' DELLE POSSIBILI FORME DI CONSULENZA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

ART. 72

VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO:

A) ACQUISENDO E RECEPENDO PARERI E PROPOSTE PER LA SOLUZIONE DI PROBLEMI INTERESSANTI I SINGOLI CAMPI DI ATTIVITA';

B) CONSENTENDO IL LIBERO ACCESSO ALLE STRUTTURE E SERVIZI COMUNALI ED AGLI ATTI AMMINISTRATIVI;

C) ATTUANDO FORME DI CONSULTAZIONE SU SINGOLE MATERIE CON LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE MEDIANTE ASSEMBLEE, QUESTIONARI ED IL

COINVOLGIMENTO IN ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE OD IN COMMISSIONI COMUNALI;

D) DANDO LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI ED OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, QUALI AD ESEMPIO IL BILANCIO DI PREVISIONE, I PIANI URBANISTICI E COMMERCIALI;

E) MOTIVANDO LE RAGIONI CHE NON CONSENTONO L'ACCOGLIMENTO DELLE PROPOSTE FORMULATE.

02. IL COMUNE GARANTISCE IN OGNI CIRCOSTANZA LA LIBERTA', L'AUTONOMIA E L'UGUAGLIANZA DI TRATTAMENTO A TUTTE LE LIBERE ASSOCIAZIONI.

03. CONCRETI AIUTI ORGANIZZATIVI, STRUMENTALI E FINANZIARI, STABILITI ANNUALMENTE ALL'ATTO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E IN RELAZIONE ALLE RISORSE DISPONIBILI, SARANNO CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITA'

CONSIDERATE DI RILEVANTE INTERESSE PER LA COMUNITA' CON LE MODALITA' E NELLE FORME DETERMINATE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 73

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

01. VIENE ISTITUITO "ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO".

02. L'ISCRIZIONE E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE LA QUALE DOVRA' VERIFICARE ANNUALMENTE LA PERSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO, DISPONENDO LA SOSPENSIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRIVE DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 03 E DANDONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO.

03. PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO LE ASSOCIAZIONI DEVONO AVERE I SEGUENTI REQUISITI:

A) ESSERE COSTITUITE CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA, OPPURE ADERIRE AD ENTI OD ORGANISMI A CARATTERE NAZIONALE, REGIONALE O PROVINCIALE, OPPURE AVER DEPOSITATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO;

B) LO STATUTO DEVE ESSERE IMPRONTATO AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA E PREVEDERE LA POSSIBILITA' DI ADESIONE A TUTTI I CITTADINI CHE CONDIVIDANO LE FINALITA'.

04. IL COMUNE ISTITUISCE QUALE MOMENTO UNITARIO DELL'ESPRESSIONE DELLE ASSOCIAZIONI, LA "CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI" LA COSTITUZIONE, IL FUNZIONAMENTO, I MOMENTI E LE MODALITA' DELLE CONSULTAZIONI SONO PRECISATE NEL REGOLAMENTO.

05. IL COMUNE INOLTRE RICONOSCE E VALORIZZA IL RUOLO DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED IMPRENDITORIALI, SIA QUALI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI COLLETTIVI DI IMPORTANTI CATEGORIE, SIA QUALI INTERLOCUTORI ATTIVI E PROPOSITIVI NELLA RICERCA DI PARTICOLARI SCELTE DI POLITICA ECONOMICA E SOCIALE. ANALOGAMENTE RICONOSCE E DA' ACCESSO ALLE ASSOCIAZIONI A PREMINENTI FINALITA' SOCIALI RIVOLTE ALLE CATEGORIE DEI CITTADINI PIU' DEBOLI.

06. IL COMUNE INFINE RICONOSCE ALLA PRO LOCO, IN CONFORMITA' ALLA L.R. N. 45 DEL 31.08.1983 , IL RUOLO E LA FUNZIONE IVI PREVISTI.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA

ART. 74

ISTANZE, PETIZIONI, INTERROGAZIONI

01. I CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI POSSONO RIVOLGERSI AL SINDACO PER ISCRITTO CON ISTANZE E PETIZIONI INTESE A SOLLECITARE OD A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI DI CARATTERE ED IMPORTANZA GENERALE CHE RIGUARDINO LA COMUNITA' COMUNALE.

02. LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO COMUNALE DI CUI DALL' ARTT. 73 POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI SU ARGOMENTI CHE RIGUARDANO DIRETTAMENTE L'ATTIVITA' DEL COMUNE O CHE INTERESSANO PROBLEMI GENERALI O PARTICOLARI DELLA VITA POLITICA, AMMINISTRATIVA, SOCIALE, ECONOMICA E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

03. IL SINDACO DEVE DARE RISPOSTA SCRITTA ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI O DELLE INTERROGAZIONI.

04. DELLE ISTANZE, PETIZIONI ED INTERROGAZIONI VIENE DATA COPIA AI CAPIGRUPPO UNITAMENTE ALLA RISPOSTA.

ART. 75.

PROPOSTE

01. I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, POSSONO PROPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE OD AL CONSIGLIO COMUNALE, PER QUANTO RIGUARDA MATERIE DI LORO COMPETENZA, L'ADOZIONE DI NUOVE O LA REVOCA DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI. TALI PROPOSTE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DA NON MENO DI 100 CITTADINI OPPURE SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI UN' ASSOCIAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 73 .

02. L'ORGANO CUI SONO DIRETTE E' TENUTO AD ESAMINARLE TEMPESTIVAMENTE E COMUNQUE NON OLTRE SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLE MEDESIME ED A DARE COMUNICAZIONE DELL'ESITO AI PROPONENTI E AI CAPIGRUPPO NEL CASO SIANO RIVOLTE ALLA GIUNTA.

ART. 76

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE, CORREDATO DA UNA RELAZIONE.

02. LA PROPOSTA DI INIZIATIVA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 150 CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

03. PROPOSTA DI INIZIATIVA NON RIGUARDANTE L'INTERO TERRITORIO COMUNALE PUO' ESSERE SOTTOSCRITTA DA ELETTORI DEL COMUNE IN NUMERO PARI AD 1/30 DEGLI ISCRITTI ALLE SEZIONI ELETTORALI OPPORTUNAMENTE ACCORPATI PER ZONE NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) TRIBUTI COMUNALI E BILANCIO DI PREVISIONE;
- B) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';

C) DESIGNAZIONI E NOMINE;
D) MATERIE CHE NON SIANO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DEL COMUNE O DEI SUOI ORGANI ISTITUZIONALI.

05. LE FIRME DEI PROPONENTI DEVONO ESSERE AUTENTICATE A' SENSI DI LEGGE.

06. IL COMUNE AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

ART. 77

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI INIZIATIVA

01. UN'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE, ALLA QUALE IL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE VIENE ASSEGNATO, DECIDE SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLA PROPOSTA E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DALLO STESSO FISSATO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. SCADUTO IL TERMINE DI CUI AL COMMA 02 , LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA

ART. 78

REFERENDUM CONSULTIVO

01. AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E' PREVISTA L'INDIZIONE E L'ATTUAZIONE DI REFERENDUM CONSULTIVI TRA LA POPOLAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM:

- A) LA REVISIONE DELLO STATUTO;
- B) LE MATERIE CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI E LE TARIFFE.
- C) LE NORME ED I PROVVEDIMENTI STATALI E REGIONALI RELATIVI A DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL COMUNE;
- D) LE MATERIE CHE SIANO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA CON ESITO NEGATIVO NELL'ULTIMO QUINQUENNIO;
- E) I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI E LORO MODIFICAZIONI;
- F) LE DESIGNAZIONI E LE NOMINE DI RAPPRESENTANTI;
- G) IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- H) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DI PERSONALE, PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE E RELATIVE VARIAZIONI;
- I) I PROVVEDIMENTI CHE TUTELANO I DIRITTI DELLE MINORANZE ETNICHE E RELIGIOSE.

03. L'INIZIATIVA DEL REFERENDUM PUO' ESSERE PRESA:

- A) DAL CONSIGLIO COMUNALE CON PROVVEDIMENTO ADOTTATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;
- B) DA 350 CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

04. IL REFERENDUM NON PUO' AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

05. LE FIRME DEI PROPONENTI DEVONO ESSERE AUTENTICATE AI SENSI DI LEGGE.

ART. 79

EFFETTI DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. LA PROPOSTA SOGGETTA A REFERENDUM E' APPROVATA SE VI ABBIA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA META' PIU' UNO DEI VOTANTI DELL'ULTIMA CONSULTAZIONE AMMINISTRATIVA E SIA STATA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSE.

02. SE L'ESITO E' STATO FAVOREVOLE, IL SINDACO E' TENUTO A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI, LA DELIBERAZIONE SULL'OGGETTO DEL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

03. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, CON VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 80

DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

01. LE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO, IN PARTICOLARE I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO, LE MODALITA' OPERATIVE ED ORGANIZZATIVE, SONO STABILITE IN APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 81

CONSULTAZIONE SU ATTI FONDAMENTALI

01. PRIMA DELL'APPROVAZIONE O DELL'ADOZIONE DI IMPORTANTI ATTI AMMINISTRATIVI (PIANI URBANISTICI GENERALI, PIANI COMMERCIALI, ECC.) LA GIUNTA COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO O SU RICHIESTA DI ALMENO 100 CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, PUO' PROMUOVERE FORME DI CONSULTAZIONE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 04

PARTECIPAZIONE DIFENSIVA

ART. 82

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE, RISPETTIVAMENTE DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE, CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA E DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, NONCHE' LO STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI.

03. TUTTI GLI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA ED IMPORTANZA SARANNO PUBBLICIZZATI IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA E OPPORTUNA CONOSCENZA DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI.

ART. 83

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE.

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA ANCHE IL RILASCIO DI COPIE PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

02. IL REGOLAMENTO INOLTRE:

A) INDIVIDUA, CON NORME DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, I RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI;

B) DETTA LE NORME NECESSARIE PER ASSICURARE AI CITTADINI L'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE E SULL'ORDINE DI

ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDINO, NONCHE' SUI TEMPI DI DEFINIZIONE DEGLI STESSI.

C) ASSICURA IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE, IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

D) ASSICURA AGLI ENTI, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALLE ASSOCIAZIONI L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI, AL FINE DI RENDERE EFFETTIVA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

04. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA E COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

05. AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DI CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IN POSSESSO, INDIVIDUA L'UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE INDICAZIONI A TALE SCOPO NECESSARIE.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SANCITI DAGLI ARTT. 83 E 84 E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

ART. 84

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. L'INIZIO DI UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SALVO QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO, DEVE ESSERE COMUNICATO:

A) A COLORO CHE PER LEGGE DEBONO O POSSONO INTERVENIRE, NONCHE' AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI;

B) AI SOGGETTI, INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI DIRETTI DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO FINALE AI QUALI, DA ESSO, POSSA DERIVARE UN VANTAGGIO OVVERO UN PREGIUDIZIO.

02. NELL'IPOTESI DI VALUTAZIONI CONCORDANTI TRA LE PARTI, NELLE FORME E NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, E' POSSIBILE CONCLUDERE, SENZA PREGIUDIZIO DI TERZI, ACCORDI TRA GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

ART. 85

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO. IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SONO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

TITOLO 07

DIFENSORE CIVICO

ART. 86

ISTITUZIONE

01. PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DELLA SUA EFFICACIA E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. AL DIFENSORE CIVICO VIENE RICONOSCIUTA INDIPENDENZA POLITICA ED AUTONOMIA FUNZIONALE E PERTANTO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA E FUNZIONALE DEGLI ORGANI COMUNALI.

ART. 87

ATTRIBUZIONI

01. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO VERIFICARE, A RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI, ANCHE NON RESIDENTI NEL COMUNE, OD ASSOCIATI, O QUALORA ACCERTI OD ABBAIA NOTIZIE DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI E DISORGANIZZAZIONI - DI PROPRIA INIZIATIVA, IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI. L'INIZIATIVA E L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO SONO GRATUITI PER IL CITTADINO CHE A LUI SI RIVOLGE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI NELL'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE DI INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

03. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI COPIA DI ATTI E DOCUMENTI NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA.

04. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI.

ART. 88

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 120 GIORNI DALLA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI, A SCRUTINIO SEGRETO E CON LA MAGGIORANZA DI 2/3 DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE. SE DOPO TRE VOTAZIONI DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE NESSUN CANDIDATO HA OTTENUTO LA PREDETTA

MAGGIORANZA, E' NOMINATO IL CANDIDATO CHE CONSEGUE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA

DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' CON LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE ED ESSERE SCELTO FRA I CITTADINI CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA.

03. NON POSSONO RICOPRIRE LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO:

A) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI, I DIPENDENTI COMUNALI ED I SOGGETTI CHE ABBIANO IN CORSO RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON IL COMUNE;

B) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO;

C) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTE O AZIENDA DIPENDENTE DAL COMUNE E I REVISORI DEI CONTI;

D) I CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE CHE HA DESIGNATO IL CONSIGLIO COMUNALE IN CARICA.

ART. 89

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA.

01. IL DIFENSORE CIVICO RIMANE IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO HA ELETTO ED ESERCITA LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE E PUO' ESSERE RICONFERMATO PER UNA SOLA VOLTA.

02. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE".

03. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, OVE L'INTERESSATO NON FACCIA CESSARE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' ENTRO IL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE.

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON LE STESSE MODALITA' PREVISTE PER LA SUA NOMINA, SU PROPOSTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. IN CASO DI REVOCA, DECADENZA O DIMISSIONI DEL DIFENSORE CIVICO LO STESSO DEVE ESSERE RIELETTO ENTRO 120 GIORNI.

ART. 90

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DOTATI DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I

CONCESSIONARI DI SERVIZI E LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ABBIANO REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE E CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI:

A) COMUNICA IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO

B) INVITA, IN CASO DI RITARDO, GLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI;

C) SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

06. QUALORA L'ATTO NON RECEPISCA I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CIVICO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA L'OBBLIGO DI MOTIVARE LA SUA DECISIONE.

07. QUALORA INOLTRE IL DIFENSORE CIVICO RAVVISI DELLE IRREGOLARITA' O DEI VIZI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PUO' CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE.

08. TUTTI I RESPONSABILI DEL SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 91

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALE, IL DIFENSORE CIVICO PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL SINDACO O, SE LO RITIENE OPPORTUNO, ANCHE AL CONSIGLIO COMUNALE. DELLA RELAZIONE IL SINDACO INVIA COPIA AI CAPIGRUPPO.

ART. 92

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA UNA INDENNITA' FISSATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, COMUNQUE NON SUPERIORE AL 50% DELL'INDENNITA' DI CARICA PREVISTA PER IL SINDACO.

TITOLO 08

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 93

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON I QUALI ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA RELAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL COMMA 01 SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVENTIVAMENTE I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE DEFINENDO I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE FISSATO DALLA LEGGE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA', DELLA VERIDICITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL BILANCIO DI PREVISIONE IN SEDUTA PUBBLICA CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI VOTANTI.

ART. 94

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA COMUNALE PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE, SUDDIVISO PER ANNI.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI E' OGGETTO DI ATTO DELIBERATIVO AUTONOMO.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E PER GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA O DI CIASCUN INVESTIMENTO ED IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA, NEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE.

ART. 95

RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE L'ANALISI DELLE NECESSITA', LA DETERMINAZIONE DELLE PRIORITA', LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITÀ E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVE AI TRIBUTI ED AI CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITÀ CONTRIBUTIVE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA 02 .

ART. 96

RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO.

02. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITÀ, SONO IMPIEGATE PRIORITARIAMENTE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA D'INVESTIMENTI.

03. IL RICORSO AL CREDITO È EFFETTUATO, SALVO DIVERSE FINALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AI COMMI 01 E 02 .

ART. 97

GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL'ATTIVITÀ DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, DI NUOVE COSTRUZIONI EDI ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ STABILISCE LE MODALITÀ PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E NELLA CONSERVAZIONE DEI BENI COMUNALI. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITÀ È ATTRIBUITA AI CONSEGNETARI DEFINITI DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE DESIGNA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI ED ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIÙ ELEVATA REDDITIVITÀ.

04. I BENI PATRIMONIALI NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD IN USO GRATUITO. EVENTUALI DEROGHE DEVONO ESSERE GIUSTIFICATE DA MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.

05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER I BENI

IMMOBILI E DELLA GIUNTA COMUNALE PER I BENI MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVALTO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE.

ART. 98

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA A SCRUTINIO SEGRETO, CON VOTO LIMITATO A DUE NOMINATIVI, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, COMPOSTO DI TRE MEMBRI, PRESCELTI CON LE MODALITA' ED I REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA. NON SONO REVOCABILI, SALVO CHE NON ADEMPIANO, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DELLO STATUTO, AL LORO INCARICO.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO. ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE.

04. PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI DEL COMUNE.

05. I REVISORI DEI CONTI ADEMPIONO AI LORO DOVERI CON LA DILIGENZA INERENTE ALLA FUNZIONE E RISPONDONO DELLA VERITA' DELLE LORO ATTESTAZIONI. OVE RISCOSTRINO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE NE RIFERISCONO IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE E REDIGE APPOSITA RELAZIONE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL COMMA 03 DEL SUCCESSIVO ARTICOLO, CON LA QUALE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 99

RENDICONTO DELLA GESTIONE

01. I RISULTATI DELLA GESTIONE SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO CHE COMPRENDE IL CONTO CONSUNTIVO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. LA GIUNTA COMUNALE, CON UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTO CONSUNTIVO, ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI IN MERITO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA, SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

03. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E NELLA QUALE IL COLLEGIO ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MAGGIOR EFFICACIA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE FISSATO DALLA LEGGE, IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL CONTO CONSUNTIVO PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 100

APPALTI E CONTRATTI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI, AGLI ACQUISTI, ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI. QUALORA, PER QUANTO SOPRA PREVISTO, LA LEGGE NON RICHIEDA IL RICORSO ALLA GARA PUBBLICA D'APPALTO PER L'OFFERTA DI PREZZO IL COMUNE, NELL'ESPERIRE LA TRATTATIVA PRIVATA, RICORRERA' A DITTE ISCRITTE AD UN APPOSITO ALBO. ISCRIZIONE E MODALITA' SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO.

02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE INDICANTE:

- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE;
- B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;
- C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

04. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE INTERVIENE IL SINDACO.

ART. 101

CONTROLLO DELLA GESTIONE

01. CON APPOSITE NORME DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' IL CONSIGLIO COMUNALE DEFINISCE LE LINEE GUIDA DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE DOVRA' CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

03. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO COMUNALE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELLE ORGANIZZAZIONI.

04. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSONO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA COMUNALE PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

ART. 102

TESORERIA E RISCOSSIONE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE GARANTISCA UN EFFICIENTE, PUNTUALE E REGOLARE SERVIZIO.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE IL CONSIGLIO COMUNALE DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DEL COMUNE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

TITOLO 09

FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 01

REGOLAMENTI

ART. 103

AMBITO DI APPLICAZIONE

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE E, PERTANTO, AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

03. I REGOLAMENTI COMUNALI INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

- A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME E CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI E CON I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
- B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;
- C) NON POSSONO CONTENERE NORME DI CARATTERE PARTICOLARE;
- D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;
- E) NON POSSONO DISCIPLINARE MATERIE COPERTE DA RISERVA DI LEGGE.

04. I REGOLAMENTI COMUNALI POSSONO ESSERE ABROGATI PARZIALMENTE O TOTALMENTE:

- A) PER ESPRESSA DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE;
- B) PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE E LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI;
- C) CON L'APPROVAZIONE DI UN NUOVO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINI L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DA REGOLAMENTO ANTERIORE.

05. SPETTA AL SINDACO OD AL VICE SINDACO, IN SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO, OD AGLI ASSESSORI A CIO' DELEGATI ADOTTARE LE ORDINANZE PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 104

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE E/O LA MODIFICA DEI REGOLAMENTI COMUNALI SPETTA.

A) A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ALLA GIUNTA COMUNALE;

C) AI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE, A' SENSI DELL' ARTT. 76 DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI COMUNALI SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. PRIMA DELLA LORO APPROVAZIONE GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO SONO DEPOSITATI PER QUINDICI GIORNI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA LORO FORMAZIONE E DI CONSENTIRE AGLI INTERESSATI LA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI E MEMORIE IN MERITO. DEL DEPOSITO VIENE DATA PUBBLICITA' CON AVVISO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO E NEI PRINCIPALI LUOGHI PUBBLICI.

04. I REGOLAMENTI COMUNALI, DOPO INTERVENUTA LA PRESCRITTA APPROVAZIONE, DEVONO ESSERE PUBBLICATI PER UNA SECONDA VOLTA ALL'ALBO

PRETORIO PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

05. AI REGOLAMENTI COMUNALI DEVE ESSERE DATA LA PIU' AMPIA PUBBLICITA' AL FINE DI CONSENTIRE LA LORO EFFETTIVA CONOSCENZA. ESSI DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

CAPO 02 - ORDINANZE DEL SINDACO

ART. 105 - ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI E IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO O, IN SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IL VICE SINDACO O GLI ASSESSORI A CIO' DELEGATI, EMETTONO ORDINANZE IMPONENDO CON TALI PROVVEDIMENTI AI SOGGETTI INTERESSATI, SECONDO I CASI, OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI AD ADEMPIERE.

ART. 106 - ORDINANZE STRAORDINARIE

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA, CON ATTO MOTIVATO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA IL PERICOLO CHE SI INTENDE PREVENIRE OD ELIMINARE.

02. L'ORDINANZA DEVE ESSERE NOTIFICATA NELLE FORME DI LEGGE AGLI INTERESSATI.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA A' SENSI DEL COMMA 01 E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERANO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO ADDEBITANDO LE SPESE AGLI

INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DEI REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO LE SUDDETTE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE A' SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 107 - REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

ART. 108 - ENTRATA IN VIGORE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

02. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED E' AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

03. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

04. IL PRESENTE STATUTO, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE LE INIZIATIVE PIU' IDONEE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI.

07. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI CUI ALL' ARTT. 59 , COMMA 02 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

08. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE ED IL PRESENTE STATUTO.